



# COMUNE DI CURSI

(Provincia di Lecce)

## ORDINANZA

N. 17 DEL 10/07/2020 PROT. 3564

**OGGETTO:** Temporaneo divieto di circolazione veicolare e sosta in Piazza Pio XII per la celebrazione delle Sante Messe che si terranno nei giorni 12 e 13 luglio 2020. Variazione segnaletica parco giostre.

### IL SINDACO

**VISTA** la nota del 29.06.2020 con la quale il Parroco della Parrocchia San Nicola Vescovo di Corsi, Sac. Don Luigi Gualtieri, ha richiesto la chiusura di Piazza Pio XII, al fine di celebrare le Sante Messe previste nei giorni 12 e 13 luglio 2020 alle ore 19:30, in onore della Vergine Maria SS dell'Abbondanza;

**CONSIDERATO** che, al fine di garantire un ordinato svolgimento di detta iniziativa nonché di garantire la sicurezza pubblica, si rende necessario sospendere temporaneamente la circolazione veicolare e contestualmente vietare la sosta sull'area interessata;

**DATO CHE** l'attuale normativa anti COVID-19 prevede il posizionamento distanziato dei posti a sedere ed il contingentamento degli avventori dell'area designata alla celebrazione eucaristica;

**VISTO** il DLgs. n. 285/1992 ed in particolare il suo art. 7;

**VISTO** il DPR n. 495/1992;

**VISTO** il DLgs. n. 267/2000 ed in particolare il suo art. 107

### ORDINA

per domenica 12 e lunedì 13 luglio 2020 la sospensione temporanea della circolazione e della sosta di tutti i veicoli:

- dalle ore 14:00 alle ore 22,00 in Piazza Pio XII, dagli incroci con via Maglie-Vico Le Site- via

**Trioti- e via Melpignano.**

**il rispetto di tali norme a tutti gli utenti della strada; la gestione del contingentamento e del distanziamento all'interno dell'area resta in capo al Parroco Don Luigi Gualtieri a cui verranno fornite transenne per una migliore gestione degli ingressi.**

**AVVERTE**

**che, nel caso venisse ritenuto necessario od opportuno dall'Ufficio di Polizia Locale, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, si potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;**

Incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza è il personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

**ORDINA**

altresì, nella zona parco giostre di via Falcone, ivi compresa l'area destinata ai commercianti, l'obbligo al rispetto dei seguenti segnali stradali nelle strade sotto elencate:

**DIVIETO DI ACCESSO**

**Dalle ore 14,00 alle ore 02,00 dei giorni 11-12-13-14 Luglio 2020**

via Borsellino, (pedonale)

via Turati, da incrocio con via Don Bosco a incrocio con via S. D'Acquisto fino a via S. Nicola;

Via S. Nicola da incr. Via Turati accesso consentito solo ai residenti;

Via Falcone da incr. con via S. Nicola e da incr, con via Don Bosco.

Via S. D'ACQUISTO da incr. con via De Santis.

**DIVIETO DI SOSTA**

**Dalle ore 16,00- alle ore 02,00 dei giorni 11-12-13-14 Luglio 2020 ;**

via Don Bosco da incrocio Via Turati, direzione via Falcone, lato sx;

via Turati direzione via Don Bosco lato dx;

via S. D'Acquisto direzione via Turati lato sx.

**RENDE NOTO**

**A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia oppure, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).**

**In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del succitato D.P.R. 495/92.**

**A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che Responsabile del procedimento è l'Ispettore Sup. Luigi EPIFANI, Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale.**

Il presente provvedimento può essere in qualsiasi momento revocato per motivate ragioni di sicurezza pubblica, ordine pubblico, quiete pubblica e ogni altra causa a salvaguardia dei diritti dei cittadini.

Lo stesso provvedimento ha validità per le date e gli orari sopra indicati.

Dall'entrata in vigore e fino alla decadenza, sono revocate e/o derogate tutte le precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Copia della presente è trasmessa per quanto di competenza:

- Alla QUESTURA di LECCE
- *Alla Stazione Carabinieri di Maglie.*
- *Alla Polizia Municipale – Sede*
- *Al Responsabile UTC – Sede*
- *Alla ASL Lecce Servizio 118*

Lì 10/07/2020

**IL SINDACO**  
**f.to Dott. Antonio MELCORE**

COPIA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**Reg. n. 354**

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 10/07/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 10/07/2020

IL MESSO COMUNALE  
f.to Umberto D`AUTILIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi

---

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Cursi, 10/07/2020

---